

## Nuove regole sulla difesa d'ufficio: le novità del D.Lgs. 6/2015

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

È stato pubblicato in G.U. del 5 febbraio 2015 il **d.lgs. n. 6/2015** di “riordino della **difesa d'ufficio**, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Le nuove norme prevedono **l'unificazione a livello nazionale dell'elenco dei difensori d'ufficio**, con l'attribuzione della competenza in materia di iscrizioni ed aggiornamento periodico al Consiglio Nazionale Forense.

In un **comunicato online**, datato 29/1/2015, **il CNF** esprime il proprio apprezzamento in merito al risultato raggiunto: “le nuove norme rafforzano il diritto di difesa dei cittadini agendo sulla professionalità specifica degli Avvocati iscritti nel registro dei difensori d'ufficio e sulla loro reperibilità», aggiungendo poi che si tratta di «un ulteriore aspetto di quella “responsabilità sociale” dell'Avvocatura che è speculare alla indispensabile tutela della sua indipendenza ed autonomia”.

Clicca qui per visualizzare il Comunicato del CNF

**L'entrata in vigore** è prevista per il **20 febbraio 2015**.

### Requisiti per l'iscrizione

Per iscriversi è necessario avere:

-  
**un'esperienza professionale in campo penale di almeno cinque anni.**

-  
la partecipazione ad un **corso biennale professionale in materia penale**,  
organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle  
Camere penali, della durata complessiva **di almeno 90 ore e con superamento di esame finale.**

- il conseguimento del **titolo di specialista in diritto penale.**

## **Iscrizione**

La **domanda** può essere presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvederà poi alla trasmissione degli atti, insieme al proprio parere, al CNF.

**Una volta all'anno**, gli avvocati iscritti nell'elenco dovranno presentare la **documentazione che dimostra l'effettiva e persistente esperienza nel settore penale.**

E' infatti necessario l'esercizio continuativo di attività nel settore penale "comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio".

I professionisti già iscritti negli elenchi dei Consigli dell'ordine circondariali vengono iscritti **automaticamente** nell'elenco nazionale. Alla scadenza del termine di un anno, chi vuole mantenere l'iscrizione dovrà presentare la documentazione prevista.

## **Modifiche al C.P.P.**

Il d.lgs. n. 6/2015 interviene anche **sull'art. 97 c.p.p.** Il **nuovo comma 2** recita così: "Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui

all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.

Clicca qui per visualizzare il testo del D.Lgs. 6/2015

<https://www.diritto.it/nuove-regole-sulla-difesa-d-ufficio-le-novita-del-d-lgs-62015/>